

DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2014
247/2014/R/EEL

DETERMINAZIONI IN TEMA DI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'EMERGENZA GAS
RELATIVA AI GIORNI DAL 7 AL 15 FEBBRAIO 2012

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 maggio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2008;
- l'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2012 (di seguito: Atto di indirizzo);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 7 febbraio 2012, 31/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2012/R/eel);
- la deliberazione 5 luglio 2012, 283/2012/R/eel;
- l'Allegato A alla deliberazione 25 ottobre 2012, 439/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 439/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, n. 346/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 346/2012/R/gas);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 4 gennaio 2013, prot. Autorità 8 gennaio 2013, n. 1528 (di seguito: comunicazione 4 gennaio 2013);

- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione), datata 29 aprile 2013, prot. Autorità 9 maggio 2013, n. 17102 (di seguito: comunicazione 29 aprile 2013).

CONSIDERATO CHE:

- nel mese di febbraio 2012, in seguito all'incremento dei consumi nazionali, connesso al perdurare delle avverse condizioni climatiche registrate in Italia e alle contestuali riduzioni nell'approvvigionamento di gas naturale, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato l'Atto di indirizzo, finalizzato a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e a garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese;
- l'Atto di indirizzo prevede che Terna adotti le misure necessarie a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, assimilando, ai fini del dispacciamento, le unità termoelettriche interessate dall'Atto di indirizzo (di seguito: impianti interessati o unità interessate) alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, a decorrere dal 7 febbraio 2012 e per l'intero periodo di emergenza;
- l'Atto di indirizzo, inoltre, stabilisce che l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti dagli utenti del dispacciamento che dispongono degli impianti interessati (punto 3);
- la deliberazione 31/2012/R/eel, adottata ai sensi dell'Atto di indirizzo, indica i criteri per la presentazione delle offerte sul mercato elettrico da parte degli utenti del dispacciamento con riferimento agli impianti interessati;
- in particolare, in tema di offerte, la deliberazione 31/2012/R/eel stabilisce che:
 - gli utenti del dispacciamento formulino offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) per gli impianti interessati nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna;
 - Terna richieda di presentare, sul MSD, offerte di vendita a un prezzo pari a zero od offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, con riferimento alle unità di produzione di un impianto interessato per quantità coerenti con l'obiettivo dell'Atto di indirizzo e con il fabbisogno definito quotidianamente sulla base dell'andamento dell'emergenza, avendo cura, dati i programmi post-mercato infragiornaliero, di definire programmi che limitino le attese di sbilanciamento;
- con la deliberazione 31/2012/R/eel è stato, inoltre, avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti per gli impianti interessati;
- ai fini della determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti per gli impianti interessati, la deliberazione 31/2012/R/eel prevede che siano estesi - con gli opportuni adattamenti - a detti impianti i criteri previsti dalla normativa vigente in tema di corrispettivi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'articolo 64, della deliberazione 111/06;
- per quanto attiene alle unità essenziali soggette al regime ordinario di remunerazione, l'articolo 64, della deliberazione 111/06, stabilisce che (comma 64.7), per le offerte di vendita e di acquisto accettate nel MSD e corrispondenti alle

quantità indispensabili per la sicurezza del sistema, Terna riconosca un prezzo pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra:

- il costo variabile riconosciuto all'unità considerata;
 - il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima;
- con la deliberazione 439/2012/R/eel, adottando l'impostazione metodologica illustrata nel documento per la consultazione 346/2012/R/gas:
 - sono state definite le modalità di determinazione dei valori degli standard di consumo specifico, di emissione e di costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione per ciascuna unità di produzione degli impianti interessati, al fine di determinarne il costo variabile riconosciuto (in coerenza con il richiamato regime ordinario di remunerazione delle unità essenziali);
 - si sono approvati i criteri per il calcolo dei maggiori oneri sostenuti per l'emergenza gas relativa al mese di febbraio 2012;
 - il comma 6.5, lettera b), della deliberazione 439/2012/R/eel (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 439/2012/R/eel) stabilisce che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle eventuali istanze avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 6.2, lettera b); in base a quest'ultimo riferimento normativo, ciascun utente del dispacciamento può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle proprie unità interessate, fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
 - la comunicazione di Terna 4 gennaio 2013 contiene la proposta prevista dal comma 6.5, lettera b), in relazione a unità interessate di Enel Produzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 6.6, gli utenti del dispacciamento titolari di unità interessate possono, altresì, richiedere all'Autorità il riconoscimento di costi fissi che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche (di seguito: costi fissi incrementali):
 - a) abbiano natura operativa (esclusi in ogni caso gli ammortamenti);
 - b) siano direttamente riconducibili alle unità interessate;
 - c) il relativo importo sarebbe stato pari a zero se non fossero state adottate le misure previste dall'Atto di indirizzo;
- con la comunicazione 29 aprile 2013, Enel Produzione ha avanzato un'istanza ex comma 6.6 con riferimento ad alcune delle sue unità interessate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle unità interessate nella disponibilità di Enel Produzione e con efficacia limitata all'emergenza gas verificatasi nel febbraio 2012:
 - approvare la proposta presentata da Terna, ai sensi del comma 6.5, lettera b);
 - accogliere la richiesta di riconoscimento di costi fissi incrementali formulata da Enel Produzione con la comunicazione 29 aprile 2013

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, le istanze di Enel Produzione, riportate nella proposta avanzata da Terna con la comunicazione 4 gennaio 2013;
2. che, al fine di reintegrare Enel Produzione dei costi fissi incrementali sostenuti, Terna riconosca, al medesimo utente del dispacciamento, gli importi indicati in Allegato A;
3. di inviare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad Enel Produzione;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni